


ORDINANZA



RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE
2025



Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 943/2024 del 16 dicembre 2024

richiamati:

- gli artt. 274 e segg. della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024 del 6 novembre 2024,

decreta:

Art. 1 Principio

L'imposta comunale ordinaria diretta per l'anno 2025 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Art. 2 Modalità d'incasso

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2025 ha luogo in quattro rate, di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Art. 3 Termini di pagamento

I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono così fissati:

- 1° rata: esigibile al 01.04.2025, termine pagamento 30.04.2025;
- 2° rata: esigibile al 01.06.2025, termine pagamento 30.06.2025;
- 3° rata: esigibile al 01.08.2025, termine pagamento 31.08.2025;
- rata a conguaglio: a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 4 Interessi remunerativi

Gli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati



dagli art. 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025.

Art. 5 Interessi di ritardo

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente Ordinanza è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati dall'art. 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 Rinuncia al calcolo degli interessi

Interessi remunerativi e di ritardo fino a un importo di fr. 20.00 non sono conteggiati.

Art. 7 Validità temporale dei tassi d'interesse

I tassi d'interesse di cui agli art. 4 e 5 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2025. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 Entrata in vigore

Trascorso il periodo di pubblicazione, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2025 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 9 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, a far data dal 28 dicembre 2024.

Art. 10 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solca



Il Segretario

C. Sasselli

Monteceneri, 19 dicembre 2024